

DELIBERAZIONE 2 DICEMBRE 2021
553/2021/R/GAS

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DI CRITICITÀ DEL SISTEMA DEL GAS RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI *PEAK SHAVING* TRAMITE RIGASSIFICAZIONE, NEL PERIODO INVERNALE DELL'ANNO TERMICO 2021/2022 E LA PRESTAZIONE AGGIUNTIVA DI STOCCAGGIO DELLA SOCIETÀ STOGIT S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1183^a *bis* riunione del 2 dicembre 2021

VISTI:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento CE 715/2009);
- il regolamento UE 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- il regolamento UE 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2015;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 19 aprile 2013 (di seguito: decreto 19 aprile 2013);
- il decreto del Ministro 18 ottobre 2013 (di seguito: decreto 18 ottobre 2013);
- il decreto del Ministro 18 ottobre 2017 (di seguito: decreto 18 ottobre 2017);
- il decreto del Ministro 30 settembre 2020;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 471/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 471/2013/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 25 settembre 2014, 466/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 466/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 488/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 488/2015/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas, che approva il Testo integrato del bilanciamento (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 20 ottobre 2016, 585/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 585/2016/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas e il relativo Allegato (TIRG);
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2017, 739/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 739/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 484/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 484/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2018, 612/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 612/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2019, 489/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 489/2019/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 14 settembre 2021 379/2021/R/gas (di seguito: consultazione 379/2021/R/gas);
- la comunicazione del Ministero della Transizione ecologica (di seguito: Ministero) del 25 novembre 2021, prot. Autorità 44318, del 26 novembre 2021 (di seguito: comunicazione 25 novembre 2021).

CONSIDERATO CHE:

- il Piano di Emergenza, come da ultimo aggiornato con il decreto 30 settembre 2020, in conformità con le previsioni del Regolamento 2017/1938 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas, prevede tra le misure non di mercato attivabili in caso di emergenza l’utilizzo di stoccaggi con funzioni di *peak shaving* tramite terminali di rigassificazione parzialmente utilizzati o serbatoi di Gnl preposti a tal fine;
- il Ministro ha definito i termini e le condizioni per il servizio di *peak shaving* con decreto 18 ottobre 2013, prevedendo in particolare che:
 - a) le imprese di rigassificazione che intendono fornire il servizio procedano all’effettuazione di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei soggetti che si impegnano a fornire una o più navi di Gnl in tempo utile per l’eventuale attivazione nel periodo gennaio – marzo e, ai quali, i volumi di gas forniti siano riconsegnati al PSV dall’1 aprile;
 - b) il servizio sia aggiudicato (i) direttamente in base all’offerta economica presentata dai predetti soggetti, al netto degli oneri di rigassificazione, purché l’offerta sia inferiore ad un valore stabilito dal Ministero su proposta dell’Autorità formulata con riferimento ai costi del servizio e (ii) su conferma

- del Ministero ove l'offerta sia superiore a tale valore ma inferiore a un secondo valore anch'esso stabilito dal Ministero (articolo 1, comma 1, lettera c));
- c) le imprese di rigassificazione indichino le necessarie modifiche al codice di rigassificazione per rendere possibile il servizio di *peak shaving* e le trasmettano all'Autorità;
 - d) in caso di attuazione del servizio di *peak shaving*, il gas naturale rigassificato, oggetto del servizio, sia ceduto dal soggetto selezionato al responsabile del bilanciamento ad un valore di riferimento definito dall'Autorità e restituito dal responsabile del bilanciamento al soggetto selezionato nel mese di aprile al medesimo valore (articolo 1, comma 1, lettera h));
- l'articolo 2, comma 1, del decreto 18 ottobre 2013, dispone che gli oneri del servizio di *peak shaving*, ivi inclusi tutti gli oneri documentati e ammessi dall'Autorità sostenuti dal responsabile del bilanciamento e dalle imprese di rigassificazione, sono posti a carico del sistema nazionale del gas naturale secondo modalità stabilite dall'Autorità;
 - con le deliberazioni 471/2013/R/gas, 466/2014/R/gas, 488/2015/R/gas, 585/2016/R/gas, 739/2017/R/gas, 484/2018/R/gas e 489/2019/R/gas l'Autorità ha definito gli aspetti di competenza richiamati ai punti precedenti ai fini della gestione del servizio di *peak shaving* rispettivamente per gli anni termici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/20;
 - con la comunicazione 25 novembre 2021, il Ministero, sentito il Comitato tecnico emergenza e monitoraggio del sistema gas e considerata la disponibilità delle società di rigassificazione per il prossimo inverno 2021-2022, ha invitato l'Autorità a procedere, nelle disposizioni di propria competenza per la gestione del servizio di *peak shaving*, per l'anno termico 2021-2022, con riconsegna nel mese di marzo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 5, comma 3, del TIB prevede che nel caso in cui in un giorno gas, ai fini del mantenimento dell'equilibrio della rete di trasporto, siano risultate necessarie le misure non di mercato di cui al Piano di emergenza, in luogo del prezzo marginale di acquisto di cui all'articolo 22, comma 1, del Regolamento si applica, ove superiore, il maggiore fra i prezzi di attivazione di ciascuna misura risultata necessaria, come definiti dall'Autorità;
- con la deliberazione 612/2018/R/gas l'Autorità ha previsto che venisse definita la valorizzazione per ciascuna misura non di mercato disponibile per il sistema gas, mantenendo transitoriamente il prezzo di 82,8 €/MWh;
- con la consultazione 379/2021/R/gas l'Autorità ha prospettato una valorizzazione di ciascuna delle misure non di mercato previste dal Piano di Emergenza, ipotizzando un prezzo di attivazione del *peak shaving* pari a 435 €/MWh che tiene conto dei costi storici sostenuti dal sistema per rendere disponibile il servizio e del periodo di attivazione atteso;

- nell'ambito della consultazione è stato rilevato che l'impostazione dell'Autorità avrebbe comportato prezzi di attivazione delle risorse di emergenza ben superiori al prezzo transitoriamente previsto con conseguenti impatti sulla gestione dei rischi associati all'attuale assetto del mercato;
- nella consultazione 379/2021/R/gas, anticipando le esigenze poi anche manifestate dagli utenti, era prospettato comunque un avvio graduale della riforma, prevedendo che in prima applicazione per l'anno termico in corso fosse adottato un *cap* al prezzo di attivazione delle misure non di mercato ipotizzato pari a quello del servizio di *peak shaving*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il codice di stoccaggio di Stogit prevede che, in linea con le previsioni del Piano di emergenza, in caso di attivazione dei livelli di allarme ed emergenza il Responsabile del Bilanciamento possa richiedere all'impresa maggiore di stoccaggio la messa a disposizione di capacità di erogazione aggiuntiva ulteriore a quella conferita agli utenti;
- la capacità di erogazione aggiuntiva è offerta agli utenti dello stoccaggio nell'ambito delle procedure di mercato per il conferimento di breve periodo, prioritariamente come "capacità in anticipo" disponibile agli utenti, ai sensi del comma 16.3 del RAST, e per quanto necessario a soddisfare la richiesta del Responsabile del Bilanciamento come prestazione aggiuntiva di Stogit ad un prezzo definito dall'Autorità;
- il punto 3 della deliberazione 612/2018/R/gas stabilisce tale prezzo pari alla differenza fra 82,8 €/MWh e la media degli ultimi cinque prezzi disponibili del mercato organizzato per la negoziazione del gas in stoccaggio Stogit;
- il documento per la consultazione 379/2021/R/gas ha prospettato un criterio di determinazione del prezzo della prestazione aggiuntiva sulla base dei costi connessi alla disponibilità di stoccaggio strategico, e per il quale tale prezzo è valutato in 47,3 €/MWh.

RITENUTO CHE:

- sia necessario ed urgente definire le disposizioni di propria competenza in materia di gestione del servizio di *peak shaving*, in linea con l'assetto definito con i precedenti interventi dell'Autorità in materia, integrate considerando la riconsegna del gnl oggetto del servizio a decorrere dall'1 marzo 2022;
- sia, in particolare, opportuno definire la metodologia per la determinazione del valore di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), sub i, del decreto 18 ottobre 2013;
- dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e Sostenibilità ambientale di determinare tale valore in accordo alla metodologia di cui al precedente alinea e di trasmetterlo al Ministero prima dello svolgimento di ciascuna procedura;

- al fine di perseguire un efficiente svolgimento delle procedure di aggiudicazione del servizio, definire le modalità di riconoscimento degli importi dovuti ai soggetti aggiudicatari.

RITENUTO CHE:

- stante l'attuale contesto di mercato caratterizzato da livelli di prezzi significativamente elevati e superiori al prezzo transitorio di attivazione delle risorse di mercato, sia necessario prevedere un suo aggiornamento;
- sia a tal fine opportuno, tenendo conto delle osservazioni pervenute in risposta alla consultazione 379/2021/R/gas, procedere con gradualità prevedendo che un prezzo di attivazione del *peak shaving* intermedio rispetto a quello calcolato in base al prezzo prospettato nella medesima consultazione;
- sia, inoltre, necessario rideterminare il prezzo di offerta della capacità di erogazione da stoccaggio aggiuntiva di Stogit di cui al punto 3 della deliberazione 612/2018/R/gas e sia a tal fine opportuno adottare il prezzo già prospettato nel documento per la consultazione 379/2021/R/gas

DELIBERA

1. di approvare la metodologia di determinazione del valore, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), sub (i), del decreto 18 ottobre 2013, allegata alla presente deliberazione (*Allegato A*);
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e Sostenibilità ambientale dell'Autorità di determinare il valore di cui al punto 1 e, informato preventivamente il Collegio dell'Autorità, trasmetterlo al Ministero della transizione ecologica, prima della conclusione di ciascuna procedura;
3. di prevedere che il valore di riferimento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto 18 ottobre 2013, sia fissato pari alla media aritmetica delle quotazioni giornaliere (media dei valori minimo e massimo) riferite al prodotto *forward* mensile OTC relativo al mese di marzo 2022, come rilevate da ICIS-Heren nel mese di gennaio 2022 presso l'*hub* PSV;
4. di prevedere che, in esito a ciascuna procedura di aggiudicazione, le imprese di rigassificazione comunichino, all'Autorità, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) e a Snam Rete Gas, gli importi dovuti ai soggetti assegnatari;
5. di prevedere che, entro il 15 aprile 2022, la Cassa, previa comunicazione all'Autorità, provveda a versare a Snam Rete Gas gli importi di cui al precedente punto 4, a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, di cui al comma 8.1, del TIB;

6. di prevedere che Snam Rete Gas riconosca, a ciascun soggetto aggiudicatario, gli importi di competenza, come determinati in esito alle procedure di aggiudicazione e resi disponibili dalla Cassa ai sensi del punto 5, entro il 30 aprile 2022;
7. di definire il prezzo di attivazione del servizio di *peak shaving* pari a 217 €/MWh;
8. di prevedere che al punto 3 della deliberazione 612/2018/R/gas le parole successive a “sia pari” siano sostituite da “a 47,3 €/MWh”;
9. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro della Transizione ecologica e, con l’eccezione dell’Allegato A, a Snam Rete Gas S.p.A., alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e alle imprese di rigassificazione;
10. di pubblicare il presente provvedimento, ad eccezione dell’Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, e la versione della deliberazione 612/2018/R/gas, risultante dalle modifiche di cui al punto 8, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

2 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini